Raccolta e trasporto rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 1 febbraio 2018 - Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
(GU n.32 del 8-2-2018)
IN VIGORE DAL 23 FEBBRAIO 2018

Il nuovo decreto **1 febbraio 2018 (*GU n.32 del 8.2.2018*)**, in vigore dal **23 febbraio 2018**, riguarda chi esercita attività di **raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi** ed è iscritto **all'Albo nazionale gestori ambientali** sia secondo la procedura ordinaria, come descritta dall'art. 212 del D.L.vo 152/2006, che secondo le modalità semplificate d'iscrizione.
Tale Decreto, adottato in attuazione **dell'art.1, comma 123 della Legge 124/2016**, definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalita'di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui **all'art. 193** del **D.Lvo 152/2006**, nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonche' le modalita' semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui **all'art. 190 D.Lvo 152/2006**.
Per riguarda la raccolta e trasporto **occasionali (art.5)** svolta da:

- Associazioni di volontariato;
- Enti religiosi che intendono svolgere attivita' di raccolta e trasporto **occasionale** di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana,

il decreto ministeriale prevede che **si operi d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali**, il quale individua apposite modalita' che **consentano la temporanea iscrizione dei veicoli** concessi in uso in conformita' alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.
Per quanto riguarda la raccolta e trasporto occasionale si intende l'attivita' svolta per non piu' **di quattro giornate** annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.
L'art. 3 riporta le semplificazioni relative al **FIR**.
Precisamente, per il caso della **raccolta presso più produttori o detentori**, eseguita con lo **stesso veicolo**, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, è stato predisposto l'apposito modello contenuto nell'**allegato A** del decreto, da compilare secondo le modalità indicate nell'**allegato B**.
Seguono, nei commi successivi, ulteriori specificazioni di natura operativa.
Con riferimento al **registro di carico e scarico**, **l'art. 4** stabilisce che i soggetti interessati dal decreto potranno assolvere all'obbligo di tenuta del registro **conservando**, in ordine cronologico, per **5 anni**, i **FIR (formulario)** così compilati.

Vediamo insieme cosa dice il decreto.

Campo di applicazione (art.2):

Si applica ai soggetti che esercitano **attività di raccolta e trasporto** dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali e ai soggetti iscritti all'Albo secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Semplificazione del documento di trasporto (art.3):

Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori **svolta con lo stesso veicolo**, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi saranno **accompagnati dal formulario di identificazione** conforme al modello di cui all'**allegato «A»** del Decreto. L'attività di raccolta, si specifica nel Decreto, deve, in ogni caso, **concludersi nell'ambito della giornata** in cui ha avuto inizio.
All'Allegato «B» sono invece riportate le modalità di compilazione del formulario e dell'annotazione nei registri di carico e scarico.
In base al comma 3, il trasportatore, emette **4 copie del formulario** e provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie: **una resta all'ultimo produttore** o detentore e **le altre tre vengono trattenute dal trasportatore**. Le stesse sono poi controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.
All'interno del formulario ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
Al **comma 4,** dice che nel formulario di identificazione, ciascun produttore o detentore riporta nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
Al comma 5, dice che **una copia del formulario** è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una **fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.**
Al comma, dice che ogni soggetto intervenuto **conserva la copia** del formulario di identificazione **per cinque anni.**

Obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico (art.4):

Stabilisce che per adempiere all'**obbligo di tenuta del registro di carico e scarico**, i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all'Albo, dovranno conservare **i formulari di identificazione rifiuti per cinque anni**.

Raccolta e trasporto occasionali (art.5):

Al **comma 1**, dice che le associazioni di volontariato e gli enti religiosi, che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, opera d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali, il quale individua apposite modalità che consentono la temporanea iscrizione del veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.
Al **comma 2**, dice che per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

Si riporta il Decreto Ministeriale.

Cav. RICCA Mario
Brigadiere dei Carabinieri in quiescenza

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 1 febbraio 2018
Modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
(18A00818) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)

IL DIRETTORE GENERALE
per i rifiuti e l'inquinamento

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto l'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il quale dispone che «la micro raccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, «Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e 18 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;

Visto l'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;

Visto l'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalita' semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonche' i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalita' semplificate;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

In conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il presente decreto definisce le modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalita' di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonche' le modalita' semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2
Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 nonche' ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalita' semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 3
Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo.

1. Nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato «A». L'attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio.
2. Il formulario di identificazione è compilato secondo le modalità indicate nell'allegato «B».
3. Durante l'attività di raccolta e trasporto di cui al comma 1, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.
4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
5. Una copia del formulario e' conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.

Art. 4
Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico

I soggetti individuati all'art. 2 possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.

Art. 5
Raccolta e trasporto occasionali

1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attivita' di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalita' che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita' alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.
2. Per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attivita' svolta per non piu' di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

Roma, 1° febbraio 2018

Il direttore generale: Grillo

ALLEGATI:

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE ARS NOSTRA VIS URBIS

(Allegato A)

Allegato «A»

(art. 3, comma 1)

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI NEL CASO DI RACCOLTA PRESSO PIU' PRODUTTORI O DETENTORI SVOLTA CON LO STESSO VEICOLO

Serie e Numero:_____del____/____/_____
Numero registro:_____

[1] Produttori/detentori

1. Produttore/Detentore_____C.Fisc._____
   Data____/___/____Ora:_____Indirizzo_____
   Firma_____
2. Produttore/Detentore_____C.Fisc._____
   Data____/___/____Ora:_____Indirizzo_____
   Firma_____
3. Produttore/Detentore_____C.Fisc._____
   Data____/___/____Ora:_____Indirizzo_____
   Firma_____
4. Produttore/Detentore_____C.Fisc._____
   Data____/___/____Ora:_____Indirizzo_____
   Firma_____
5. Produttore/Detentore_____C.Fisc._____
   Data____/___/____Ora:_____Indirizzo_____

Firma_____
6. Produttore/Detentore_____C.Fisc._____
Data____/___/____Ora:_____Indirizzo_____
Firma_____
7. Produttore/Detentore_____C.Fisc._____
Data____/___/____Ora:_____Indirizzo_____
Firma_____
8. Produttore/Detentore_____C.Fisc._____
Data____/___/____Ora:_____Indirizzo_____
Firma_____
9. Produttore/Detentore_____C.Fisc._____
Data____/___/____Ora:_____Indirizzo_____
Firma_____
10. Produttore/Detentore_____C.Fisc._____
Data____/___/____Ora:_____Indirizzo_____
Firma_____

[2] Destinatario:_____ C.Fisc._____
Luogo di destinazione_____N.Aut_____del____/___/___

[3] Trasportatore del rifiuto:_____
C.Fisc._____N. Aut/Albo:_____del____/___/____

Annotazioni:_____
_____
_____

[4] Caratteristiche del rifiuto:
descrizione:_____
_____
Codice Europeo:_____/_____Stato fisico_____[1] [2] [3] [4].
Caratteristiche di pericolo:_____
N.Colli/contenitori:_____

[5] Rifiuto destinato a:_____(recupero/smaltimento)
Caratteristiche chimico fisiche:_____

[6] Quantità

1	Produttore/detentore:		K/litri		P.lordo		Tara	
2	Produttore/detentore:		K/litri		P.lordo		Tara	
3	Produttore/detentore:		K/litri		P.lordo		Tara	
4	Produttore/detentore:		K/litri		P.lordo		Tara	
5	Produttore/detentore:		K/litri		P.lordo		Tara	
6	Produttore/detentore:		K/litri		P.lordo		Tara	
7	Produttore/detentore:		K/litri		P.lordo		Tara	
8	Produttore/detentore:		K/litri		P.lordo		Tara	
9	Produttore/detentore:		K/litri		P.lordo		Tara	
10	Produttore/detentore:		K/litri		P.lordo		Tara	

[7] Percorso (se diverso dal più breve):_____
_____

[8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: ☐ SI ☐ NO

Associazione Professionale Polizia Locale
Ars Nostra Vis Urbis

[9] Firme:

FIRMA DEL TRASPORTATORE:_____

[10] Cognome e nome del conducente:_____
Targa automezzo:_____targa rimorchio:_____
Data e ora inizio trasporto:_____.

[11] Riservato al destinatario –
Si dichiara che il carico è stato:
☐ accettato per intero
☐ accettato per la seguente quantità (Kg/litri):_____
☐ respinto per le seguenti motivazioni:_____
_____
_____

Data_____/____/_____

FIRMA DEL DESTINATARIO:_____

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
POLIZIA LOCALE
ARS NOSTRA VIS URBIS

(Allegato B)

Allegato «B»

(art. 3, comma 2)

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Per la compilazione dell'allegato «A» si richiamano:
allegato «C» al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98. (Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione si precisa quanto segue:

il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;

nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo;

le informazioni relative alle caratteristiche di pericolo di cui al campo [4] nonche' quelle relative al campo [8] sono inserite esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.

PL
Associazione Professionale
Polizia Locale
Ars Nostra Vis Urbis